



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", così come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTO, in particolare, l'articolo 144 del predetto decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, che rimette a un decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la disciplina delle modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio per i vice direttori in prova;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disciplinare, in attuazione del predetto articolo, le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso

DECRETA

Art. 1

(Finalità e svolgimento del corso di formazione per vice direttori in prova)

1. Il corso di formazione è finalizzato allo sviluppo delle competenze tecnico-operative utili per l'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 142, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Il corso, a carattere residenziale, si svolge presso l'Istituto Superiore Antincendi ovvero presso altre sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.
3. Il corso di formazione teorico-pratica ha la durata di nove mesi.
4. Le materie di insegnamento, i programmi, i piani di studio sono disciplinati con apposito decreto del Direttore centrale per la formazione.
5. L'individuazione e la relativa assegnazione ai vice direttori in prova degli argomenti oggetto della tesi di cui all'articolo 6, comma 2, sono definiti con apposito atto del Direttore centrale per la formazione.

Art. 2

(Prove di verifica in itinere e di idoneità)

1. Durante il corso di formazione sono espletate prove di verifica in itinere, teoriche e pratiche, e prove di idoneità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

2. Le prove di verifica teoriche consistono in test a risposta multipla. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (sessanta centesimi).
3. Le prove di verifica pratiche consistono in attività che richiedono l'impiego di tecniche operative dei vigili del fuoco. Il superamento delle prove si ottiene riportando una valutazione almeno pari a 60/100 (sessanta centesimi).
4. Le prove di verifica in itinere di cui ai commi 2 e 3, il cui superamento è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, concorrono alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione teorico-pratica.
5. Le prove di idoneità consistono in prove di verifica teorico – pratica inerenti i moduli didattici considerati di formazione di base per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono composte da una parte teorica e una pratica, suddivisa in una o più prove. Il superamento delle prove di idoneità è obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di fine corso, ma il loro punteggio non concorre alla determinazione del voto complessivo finale del corso di formazione teorico-pratica. Il personale corsista proveniente dai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espletano funzioni operative, che ha già sostenuto e superato le prove in argomento, è considerato idoneo e non è tenuto a sostenere i relativi esami.
6. Gli argomenti su cui effettuare le verifiche teoriche e la tipologia delle prove pratiche e di idoneità, con le relative procedure operative e schede di valutazione, vengono definiti con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto.
7. In caso di mancato superamento di una o più prove di verifica in itinere o di idoneità, i vice direttori in prova possono ripetere le stesse solo per una volta.
8. Fermi restando i limiti di assenza dal corso di formazione di cui all'articolo 145, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, in caso di assenza nei periodi didattici in cui sono trattati gli argomenti per i quali sono previste verifiche in itinere o di idoneità, i vice direttori in prova possono frequentare periodi di recupero e sostenere le relative verifiche in periodi di corso durante i quali è previsto lo svolgimento di argomenti didattici privi di verifiche, comunque prima dell'ammissione all'esame finale.

Art. 3

(Sistema di valutazione)

1. Le prove d'esame e le prove di verifica in itinere, le cui valutazioni vengono espresse in centesimi, si ritengono superate con valutazione non inferiore a 60/100 (sessanta centesimi).
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, i vice direttori che non superano una o più prove di verifica in itinere o di idoneità, di cui all'articolo 2, o l'esame finale di cui all'articolo 6, o che non conseguono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto, di cui all'articolo 8, sono dimessi dal corso di formazione iniziale e cessano ogni rapporto con l'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 145 del citato decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 4

(Graduatoria)

1. I risultati delle prove di verifica in itinere, di cui all'articolo 2 commi 2 e 3, e i risultati dell'esame finale, previsto al termine del corso di formazione teorico-pratica, concorrono alla definizione della posizione nella graduatoria di fine corso che si ottiene secondo la seguente formula:

$$V_{\text{fine corso}} = [V_{\text{teorici}} * (25/100) + V_{\text{pratici}} * (15/100)]_{\text{prove in itinere}} + [V_{\text{esame finale}} * (60/100)]$$

dove:

V_{teorici} (votazione esami teorici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche teoriche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove teoriche di cui all'articolo 2, comma 2;

V_{pratici} (votazione esami pratici) rappresenta il risultato complessivo delle verifiche pratiche ed è composto dalla media aritmetica delle valutazioni relative alle prove pratiche di cui all'articolo 2, comma 3

$V_{\text{esame finale}}$ (votazione esame finale) rappresenta il risultato conseguito nell'esame che i vice direttori in prova sostengono al termine del corso di formazione teorico-pratica.

2. Relativamente ai punteggi ottenuti dall'allievo nelle verifiche in itinere, la valutazione conseguita in una prova di recupero annulla e sostituisce la precedente valutazione di insufficienza e, ai soli fini della stesura della graduatoria di fine corso, viene opportunamente ridotta attraverso un fattore moltiplicativo pari a 0,60, salvo che il punteggio così determinato risulti inferiore al punteggio della valutazione di insufficienza; in tal caso si tiene conto di tale ultimo punteggio.

Art. 5

(Commissioni)

1. La commissione per le prove di verifica in itinere e di idoneità è nominata con decreto del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. E' presieduta dal Direttore centrale per la formazione ed è composta dal Comandante dell'Istituto superiore antincendi e da almeno un componente appartenente al ruolo dei direttivi o dei dirigenti che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da un segretario, individuato tra il personale logistico gestionale, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
2. La commissione per l'esame finale, previsto al termine del corso di formazione teorico-pratica, è nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. E' presieduta dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed è composta da un numero pari di componenti, non inferiore a sei, di cui quattro appartenenti al ruolo dei direttivi o dei dirigenti che espletano funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e due esterni



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

individuati tra il personale docente incaricato di svolgere attività di insegnamento nell'ambito del corso e da un segretario, appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

3. Per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario di commissione, è prevista la nomina dei supplenti, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione medesima o con successivo provvedimento.

Art. 6

(Esame finale e giudizio di idoneità per l'ammissione al tirocinio tecnico-operativo)

1. Al termine del corso di formazione, di cui all'articolo 144, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i vice direttori in prova sostengono un esame finale, all'esito del quale il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta del Direttore centrale per la formazione, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio tecnico-operativo.
2. L'esame di cui al comma 1 consiste in una prova orale, che verte sulle materie previste dai piani di studio e sulla discussione di una tesi originale su un argomento assegnato dal Direttore centrale per la formazione, così come previsto all'articolo 1, comma 5.
3. I vice direttori in prova che, per malattia o per altro grave motivo, accertato dalla commissione esaminatrice, non abbiano potuto partecipare all'esame, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro un massimo di sessanta giorni dalla conclusione dell'esame stesso.
4. I vice direttori in prova che, fuori dei casi previsti dal comma 3, non si presentino all'esame finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

Art. 7

(Tirocinio tecnico-operativo)

1. Il tirocinio tecnico-operativo, della durata di tre mesi, si svolge presso i Comandi dei vigili del fuoco ed è organizzato con il sistema dell'addestramento guidato e monitorato.
2. Durante il tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova, seguiti da un referente individuato dal Comandante tra il personale direttivo con funzioni operative in servizio presso la sede in cui si svolge il tirocinio, effettuano attività attinenti le funzioni proprie della qualifica, al fine di applicare le competenze acquisite durante il corso di formazione.
3. Le sedi presso le quali si svolge il tirocinio tecnico-operativo, le attività da effettuare nonché le modalità di svolgimento del tirocinio stesso, sono stabilite con decreto del Direttore centrale per la formazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Art. 8

(Giudizio di idoneità ai servizi di istituto)

1. Al termine del tirocinio tecnico-operativo i vice direttori in prova ricevono un giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo, sulla scorta di una relazione del referente.
2. Il giudizio di idoneità è espresso sulla base della partecipazione dei vice direttori in prova alle attività di tirocinio definite con il decreto del Direttore centrale per la formazione di cui all'articolo 7, comma 3. Il giudizio non può essere formulato qualora i vice direttori in prova abbiano effettuato più di 30 giorni di assenza, anche non consecutivi, durante il tirocinio tecnico-operativo. In tale caso, i vice direttori in prova sono ammessi a ripetere il tirocinio, per una sola volta, con provvedimento del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 9

(Norme finali)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n. 217.

Roma, 17 OTT. 2019

IL CAPO DIPARTIMENTO
(MULAS)